

SENATO DELLA REPUBBLICA

I COMMISSIONE

(Affari della Presidenza del Consiglio
e dell'interno)

RIUNIONE DEL 7 FEBBRAIO 1952

(81^a in sede deliberante)

Presidenza del Presidente TUPINI

INDICE

Disegno di legge:

(Discussione e approvazione)

« Riammissione negli impieghi, pensioni ed assistenza degli alto-atesini che riacquistano la cittadinanza italiana » (N. 2083):

PRESIDENTE	Pag. 661
RAFFEINER, <i>relatore</i>	662, 665, 668, 670, 672, 675, 676, 678, 679
MINIO	663, 673
ANDREOTTI, <i>Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio</i>	663, 666, 667, 669, 672, 677, 679
BRAITENBERG	663
RIZZO Domenico	664, 665, 667, 672
RICCIO	665, 679
BUBBIO, <i>Sottosegretario di Stato per l'in- terno</i>	667
BISORI	668, 670, 671, 674, 675, 677, 679
MINOJA	668
ZOTTA	669, 671
FANTONI	669, 672
FEDELI	670

La riunione ha inizio alle ore 10.

Sono presenti i senatori: Allegato, Baracco, Bergamini, Bergmann, Bisori, Bocconi, Boggiano Pico, Canaletti Gaudenti, Ciccolungo, Coffari, Fantoni, Fazio, Fedeli, Lepore, Locatelli, Marani, Minio, Minoja, Molè Salvatore, Pallastrelli, Raffener, Riccio, Rizzo Domenico, Romita, Sinforiani, Tupini e Zotta.

Sono altresì presenti il senatore Braitenberg, l'onorevole Andreotti, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio, ed il senatore Bubbio, Sottosegretario di Stato per l'interno.

RICCIO, *Segretario*, dà lettura del processo verbale della riunione precedente, che è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Riammissione negli impieghi, pensioni ed assistenza degli alto atesini che riacquistano la cittadinanza italiana » (N. 2083).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Riammissione negli impieghi, pensioni ed assistenza degli alto-atesini che riacquistano la cittadinanza italiana ».

In merito a tale disegno di legge la 5^a Commissione ha trasmesso il seguente parere scritto: « Il disegno di legge deve essere visto nel quadro della definitiva soluzione dei problemi di vario carattere derivanti dalla legge 21 agosto 1939, n. 1241, e dei successivi accordi nonché delle disposizioni del decreto legislativo 2 febbraio 1948, n. 23.

« Per questi provvedimenti può essere accettato il principio della riassunzione in servizio degli optanti, già impiegati di ruolo anche in soprannumero (essi erano stati considerati a suo tempo cessati dall'impiego per soppressione di posto); per il personale impiegatizio non di ruolo e per quello salariato la riassunzione può avere una spiegazione nella impossibilità per gli optanti di fruire dei provvedimenti già presi per il personale in analoghe condizioni.

« Per quanto riguarda le pensioni già godute o il diritto di pensione, non si hanno difformità delle norme usate generalmente e veramente equitative. Fermo restando che le disposizioni contenute nel disegno di legge sono le più vantaggiose adottabili per eliminare la questione e che non è concepibile un miglioramento di esse, le quali anzi non devono costituire precedente per alcun altro caso, la Commissione esprime parere favorevole al disegno di legge ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

RAFFEINER, *relatore*. Il disegno di legge è destinato a dare una sistemazione a quegli optanti per la cittadinanza germanica e poi rioptanti per la cittadinanza italiana che facevano parte dell'Amministrazione pubblica dello Stato e che, a seguito della loro opzione, hanno perduto il proprio impiego e, in parte, il godimento delle pensioni. Si tratta di un provvedimento che rientra nel quadro della revisione delle opzioni, come previsto nel punto tre dell'accordo di Parigi del 5 settembre 1946. Un ulteriore accordo, sempre in merito al problema della riammissione in servizio e della riattivazione delle pensioni, è successivamente intervenuto tra i Governi austriaco e italiano il 22 gennaio 1949, come risulta da una pubblicazione della Presidenza del Consiglio dal titolo: « Documenti sulla revisione delle opzioni in Alto Adige ».

La prima parte del disegno di legge sottoposto oggi al nostro esame regola la riassunzione in servizio degli optanti; la seconda riguarda la riattivazione delle loro pensioni, mentre l'ultimo articolo estende ad una limitata categoria di optanti, i quali si trovino in stato di bisogno, l'assistenza post-bellica.

Si deve senz'altro riconoscere che il Governo, nel predisporre tale schema di legge, era in-

tenzionato a risolvere il problema con benevolenza e con comprensione della difficile situazione in cui si trovano gli optanti che hanno perduto i loro impieghi e il godimento delle pensioni. Il disegno di legge però, così come è proposto, non risolve interamente la questione, non tenendo conto di alcune situazioni particolari. È per questa ragione che sono stati proposti degli emendamenti sia da parte del senatore Braitenberg, oggi presente alla riunione della nostra Commissione, sia, in parte, da me; emendamenti che, nella maggioranza, sono stati concordati in una riunione che ha avuto luogo presso la Presidenza del Consiglio, con l'intervento di funzionari di vari Dicasteri.

La prima lacuna che questi emendamenti intendono colmare è la seguente. Il disegno di legge, nel definire all'articolo 1 la figura giuridica del rioptante, prende in considerazione soltanto coloro che hanno perduto la cittadinanza, senza tener conto che anche quegli optanti che hanno conservato la cittadinanza italiana hanno dovuto abbandonare il servizio con il 1° gennaio 1940. Gli uni e gli altri, dunque, si trovano nella medesima situazione e devono per ragioni di giustizia essere trattati alla stessa maniera. A ciò mira la modificazione che il senatore Braitenberg propone all'articolo 1, modificazione che il Governo ha dichiarato di accettare, riconoscendo il principio che la legge debba essere applicata anche a coloro che hanno conservato la cittadinanza italiana.

Un'altra omissione di rilievo è che il disegno di legge, nello stabilire le disposizioni per le pensioni, parla soltanto di coloro che erano già titolari di pensioni al 1° gennaio 1940 (più esattamente si doveva dire al 31 dicembre 1939), senza pensare a coloro che non erano titolari di pensione a quella data e che non possono più essere riassunti in servizio perchè nel frattempo hanno superato i limiti di età, o non hanno più i requisiti prescritti dalla legge per la permanenza in servizio. È necessario pertanto provvedere anche per questi ultimi e concedere loro la pensione, semprechè, in base al servizio effettivamente prestato alle dipendenze dell'Amministrazione pubblica, abbiano acquisito tale diritto. Anche su tale proposta il Governo si è espresso favorevolmente.

Queste le principali modifiche proposte al disegno di legge; di altre, di minore rilievo, potremo parlare in sede di esame dei singoli articoli. Debbo tuttavia dichiarare che alcuni miei emendamenti non sono stati accolti da parte del Governo.

Ad esempio, esistono dei riopianti che hanno cessato il loro servizio il 31 dicembre 1939 e che poi nel 1943, 1944, 1945 sono rientrati in servizio fuori ruolo e lo sono tutt'ora. Ora, io avrei desiderato che si tenesse conto anche di questa situazione particolare, perchè la riammissione in servizio è prevista soltanto con una anzianità acquisita al 31 dicembre 1939. Poichè invece costoro hanno 6 o 7 anni di ulteriore servizio, mi sembrava opportuno che se ne tenesse conto ai fini della fissazione dell'anzianità. Mi è stato però risposto che ciò non è possibile e che comunque costoro, agli effetti della pensione, possono riscattare gli anni di servizio fuori ruolo; pertanto ho ritenuto di non dover insistere sulla mia proposta.

Un altro emendamento che invece intendo di riproporre alla Commissione è quello tendente a sopprimere all'articolo 1 le parole: « ed agli accordi italo-tedeschi del 1939 e degli anni seguenti ». A tale proposito domando all'onorevole Presidente se è possibile che questo mio emendamento venga votato al termine dell'esame degli articoli, perchè nel corso della discussione dei singoli articoli mi sarà più facile spiegare il mio punto di vista in proposito.

Ancora una osservazione. Ho parlato pochi minuti fa con il relatore della Commissione di finanza e gli ho chiesto se risultino cifre concrete circa l'onere finanziario derivante allo Stato dalla applicazione della presente legge; ma non si è a conoscenza delle cifre esatte. Mi permetto di esprimere in proposito la mia opinione personale, nel senso che ritengo che l'onere non sia molto gravoso perchè il numero degli Alto-atesini al servizio dello Stato era molto limitato. In più, di questi soltanto una parte ha l'intenzione di ritornare nell'impiego; altrettanto può dirsi per gli enti parastatali.

MINIO. Si può sapere, anche approssimativamente, quante sono le persone interessate a questo disegno di legge?

RAFFEINER, *relatore*. Non sono in grado di rispondere a tale domanda.

ANDREOTTI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Non abbiamo delle statistiche formali al riguardo. Nonostante ciò, per l'opinione concorde anche degli uffici di ragioneria che in genere sono portati a sopravvalutare una entità piuttosto che a sottovalutarla, posso assicurare che si tratta di un numero di limitata importanza.

MINIO. Mi dichiaro contrario al disegno di legge. Anzitutto perchè mi pare che esso, da quanto ho potuto capire dall'esposizione del relatore e dalle parole testè pronunciate dal rappresentate del Governo, si riferisce ad un numero molto esiguo di persone. D'altra parte dobbiamo tener presente che il provvedimento riguarda dei cittadini italiani che, per motivi decisamente politici, preferirono optare per la cittadinanza tedesca; si tratta quindi di gente che ha certamente compiuto tale passo per la propria fede nazista. Ora, costoro reclamano il diritto di rientrare al servizio dello Stato e per giunta dopo una interruzione del servizio stesso che si può calcolare di parecchi anni. E mi chiedo per quale ragione si debba provvedere con un disegno di legge alle richieste di individui che volontariamente hanno rinunciato a far parte dell'Amministrazione dello Stato, tanto più che verrebbero riassunti senza nessun obbligo da parte dell'Amministrazione. Si deve infatti tener presente che i posti da loro un tempo occupati sono stati soppressi e che quindi non si sa cosa andrebbero a fare nell'apparato dello Stato, degli enti parastatali e degli enti locali.

Ritengo, pertanto, che sia eccessiva questa benevolenza che si vuol dimostrare verso persone che non hanno nessun titolo di benemerita e di riconoscenza nei confronti del Paese. Comunque, faccio presente che, se non sono in errore, nel 1923 per gli ex impiegati dello Stato austriaco furono stabiliti dei ruoli speciali. Si potrebbe se mai, in via subordinata, seguire un analogo criterio anche per questi riopianti, piuttosto che riassumerli in servizio in posti di ruolo.

BRAITENBERG. Rispondendo al senatore Minio, faccio osservare che è esatto che il numero delle persone che chiederanno, in base al presente provvedimento, la riammissione in servizio sarà esiguo; ma il disegno di legge

non riguarda soltanto la questione dei reimpieghi, ma anche quella del godimento delle pensioni, problema quest'ultimo che interessa almeno qualche centinaio di persone. Si tratta infatti di impiegati, di ferrovieri, di dipendenti di enti parastatali ecc., che attendono la definizione della loro posizione, in base agli accordi di Parigi riguardanti la revisione delle riopzioni.

In merito, poi, all'altra osservazione del senatore Minio sul fatto che si tratta di un gruppo di persone che non merita considerazione perchè volontariamente avrebbero rinunciato alla cittadinanza italiana per optare per la cittadinanza germanica o per i propri sentimenti nazisti, mi permetto di esprimere la mia opinione di uomo che ha vissuto quel periodo e che conosce con esattezza quali furono veramente i termini della questione. Vorrei far presente a tale proposito il caso dell'istituto di cui facevo parte, dove il personale dipendente per due terzi apparteneva al gruppo etnico tedesco e per un terzo a quello italiano. Gli elementi di sentimenti nazisti erano appena tre o quattro ed erano stati allontanati già prima dell'epoca in cui si fecero le opzioni. Venuta la legge sulle opzioni, la grande maggioranza del personale espresse il proposito di rimanere e di optare per l'Italia. Conosciuti i sentimenti del personale, il direttore, che faceva anche parte del Comitato intersindacale per l'emigrazione, fece sapere che chi apparteneva al gruppo etnico tedesco non sarebbe potuto rimanere nella zona, anche se avesse optato per la cittadinanza italiana, e avrebbe comunque dovuto trasferirsi nell'Italia meridionale o addirittura nelle Colonie. Ad una mia domanda formale in proposito, egli mi rispose tassativamente che gli impiegati del gruppo etnico tedesco sarebbero stati allontanati in ogni caso dall'Alto Adige. Questo era in pieno contrasto con le dichiarazioni ufficiali; ma essendo affermato da un'alta personalità gli interessati lo hanno creduto e tutti, meno pochissimi, hanno optato per la cittadinanza germanica. Non si trattava di nazisti, erano bravissimi impiegati che non si interessavano della politica, ma che furono costretti ad optare con tendenziose manovre. Questo affermo per mia esperienza personale.

Vorrei che i colleghi tenessero conto del clima particolare che sussisteva in quell'epoca

nell'Alto Adige. Fascisti e nazisti agivano insieme per allontanare gli Altoatesini. Non è vero, quindi, che chi ha optato lo ha fatto per sentimenti nazisti, o almeno non è vero per la stragrande maggioranza dei casi. Se noi quindi oggi concediamo a coloro che vogliono tornare in Italia la possibilità di essere riammessi negli impieghi pubblici, ritengo che faremo opera saggia ed opportuna per la pacificazione degli animi e per eliminare una situazione di penoso disagio.

RIZZO DOMENICO. Dichiaro preliminarmente di accantonare, per parte mia, l'aspetto politico del disegno di legge. E ciò non perchè estremamente persuaso della tesi del senatore Braitenberg, che del resto non ha un valore assoluto, perchè casi, sia pure limitati, di trasferimento mediante opzione alla Germania determinati da sentimenti politici nettamente orientati verso il nazismo, indiscutibilmente si verificarono, anche se essi rappresentarono una minoranza. Ad ogni modo siamo in presenza di persone il cui caso è già contemplato dalle disposizioni del 1948 e il cui comportamento è ormai già stato valutato da una legge, alla quale dobbiamo inchinarci. Io mi preoccupo però dell'aspetto giuridico della questione. Vorrei chiedere all'onorevole relatore se ha esaminato l'attuale disegno di legge in rapporto ad una disposizione di carattere generale alla quale — e ne do atto volentieri — assai spesso la stessa maggioranza si è richiamata. Ricordo che di recente il senatore Riccio, in sede di esame delle disposizioni sulla difesa civile, discutendosi la possibilità di assunzione di nuovi elementi nell'Amministrazione dello Stato, fece opportunamente riferimento al noto divieto del 1948 che, nell'interesse stesso dell'Amministrazione, ritengo siamo tutti quanti tenuti ad osservare.

RICCIO. La cosa è però diversa.

RIZZO DOMENICO. Non mi pare. Quando nel 1939 si presentò l'ipotesi dell'opzione per la cittadinanza tedesca, i dipendenti della pubblica Amministrazione che optarono per l'altra cittadinanza non furono messi fuori ruolo, ma i loro posti furono soppressi, cioè gli organici furono ridotti per riconosciute diminuite esigenze di servizio. Pertanto, oggi, non si viene a riassumere chi è stato messo fuori ruolo in funzione dell'opzione, ma si verrebbe a ripren-

dere il personale per posti da ricostituire *ex novo*. Ci troviamo quindi nell'ipotesi categorica del decreto dell'aprile 1948, che vieta, in via generale, nuove assunzioni.

C'è poi il caso del godimento della pensione, che è una cosa distinta e che mi pare investa un maggior numero di interessati. Di fronte a questo problema, debbo confessare la mia perplessità. Può darsi che effettivamente sia opera di giustizia reintegrare nel godimento delle pensioni tali persone, ma ritengo che la Commissione debba essere informata con sicurezza sui precedenti. Come fu regolata la questione delle pensioni nel 1939? Come fu risolto il problema del trattamento di quiescenza? Non vorrei che si verificasse l'assurdo che, avendo costoro ottenuta una liquidazione *una tantum* o un trattamento di pensione del quale hanno goduto durante il periodo che va dal 1939 al 1948, essi vengano oggi ad usufruire in aggiunta di un secondo trattamento di pensione.

RICCIO. Pur condividendo le preoccupazioni del senatore Rizzo e la richiesta di chiarimento per quanto riguarda il decreto del 1948, mi permetto di osservare che la posizione del caso citato e dell'attuale questione è diversa. Il divieto di cui al decreto legislativo 7 aprile 1948 trova il suo campo di azione nella normalità dei casi. Ma qui siamo di fronte ad un problema particolare, cioè di persone che, perduto il proprio impiego per dimissioni (e sia pure essendosi soppresso in conseguenza di ciò il loro posto) si sono trasferite in Germania, hanno magari ricoperto in quel Paese un altro impiego statale, ed hanno riacquisito, dopo la liberazione, la cittadinanza italiana in base ad una legge. Mi sembra quindi che nel complesso si presenti una situazione del tutto particolare che non può essere inquadrata nel divieto generale, il quale divieto, del resto, può essere sempre superato, dal lato formale, con una nuova disposizione legislativa.

Desidero infine aggiungere che, oltre all'attuale, vi sono stati altri provvedimenti di legge che hanno disposto la ricostruzione di carriere, provvedimenti dettati in genere da motivi politici, così come da motivi politici sono dettate le disposizioni che oggi siamo chiamati ad approvare.

Dico questo perchè non si creda che noi oggi apriamo un varco nella trincea costituita dal

decreto legislativo 7 aprile 1948, mentre, come ho detto, si tratta di un caso particolare ed esistono precedenti per altri casi particolari.

RIZZO DOMENICO. Faccio osservare che la mia è stata una semplice richiesta di chiarimento e che quindi non ne faccio una questione di preclusione formale. D'altra parte, vorrei richiamare l'attenzione della Commissione anche sugli effetti diretti di queste nuove riassunzioni nei confronti degli impiegati che sono stati assunti dopo il 1939 e che potrebbero vedere danneggiata la propria posizione attuale. Ecco perchè ritengo che non si debbano del tutto trascurare le osservazioni del senatore Minio, quando egli prospettava, in via subordinata, la possibilità di creare dei ruoli distinti per far sì che non si incida nella situazione giuridica degli altri dipendenti di pubbliche Amministrazioni.

RAFFEINER, *relatore*. Rispondo innanzi tutto all'onorevole Minio. Non è esatto che gli optanti del 1939 abbiano agito per animosità contro l'Italia e le abbiano, per così dire, voltato le spalle, come si sente affermare da parte di correnti nazionaliste. Tutti coloro che fanno queste accuse non tengono presente che le opzioni del 1939 erano nella politica dei Governi di allora ed erano volute sia dal Governo italiano che dal Governo germanico. Le opzioni entravano nel quadro dello spostamento di popolazioni per far coincidere la frontiera politica con la frontiera linguistica. Gli optanti hanno obbedito ad ordini impartiti dall'alto e la spontaneità era soltanto formale. In verità fu esercitata una forte pressione sugli Altoatesini per indurli ad optare. Quindi, se questa gente cedeva, lo faceva obbedendo alla politica voluta dai Governi di allora. Questo era il motivo principale per cui questa gente si è lasciata indurre alle opzioni. Del resto, fatti del genere si sono verificati anche dopo l'ultima guerra. Noi possiamo oggi vedere in altre parti dell'Europa spostamenti di popolazioni non proprio spontanei.

Per quanto riguarda le osservazioni del collega Domenico Rizzo, osservo che il problema della riassunzione degli optanti è stato prospettato al Governo già fin dall'inizio del 1946, perchè era evidente che, con la revisione delle opzioni, bisognava pensare anche a questo par-

ticolare problema. Noi abbiamo sempre invocato un provvedimento del genere e c'è stato anche risposto che a ciò si sarebbe provveduto nel quadro della revisione delle opzioni. La questione è stata procrastinata fino al 1952. Comunque si tratta di una situazione veramente particolare, come giustamente ha osservato il collega Riccio, per cui, nella fattispecie, a mio modo di vedere, non ci si dovrebbe attenere ai principii generali a cui si è riferito il senatore Rizzo.

Per quel che riguarda il problema delle pensioni desidero fare alcune osservazioni. Il 22 dicembre 1939 intervenne un accordo tra le Autorità italiane e germaniche per regolare proprio i diritti di quiescenza degli statali che optarono per la cittadinanza germanica. In questo accordo, ratificato con legge italiana del giugno 1940, era previsto che coloro che a seguito dell'opzione erano cessati dal servizio, conservavano il diritto alla pensione fino alla loro effettiva emigrazione.

La situazione sarebbe perciò perfettamente regolare se non fossero accaduti alcuni casi particolari. Vi sono cioè persone le quali si erano recate all'estero per ragioni affatto insignificanti e senza intenzione di emigrare, ad esempio perchè la moglie si trovava in un ospedale all'estero o per informarsi se era possibile trovare un impiego oltre frontiera. Queste persone sono state cancellate dalle liste dei cittadini non appena oltrepassato il Brennero e a partire da quel giorno non hanno ricevuto più la pensione.

Quindi, per regolare anche queste situazioni, bisogna parlare non soltanto di coloro che riacquistano la cittadinanza ma anche di coloro che l'hanno conservata.

La maggior parte dei non emigrati ha invece conservato fino a tutt'oggi il godimento della pensione.

ANDREOTTI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Come il senatore Raffeiner ha detto, con una procedura che mi pare la migliore, il Governo, attraverso gli uffici della Presidenza del Consiglio e con l'ausilio dei suoi tecnici, ha pregato il senatore Raffeiner come relatore ed il senatore Braitenberg come rappresentante della zona A cui i problemi in discussione si riferiscono, di collaborare, prima che si iniziasse la pubblica di-

scussione, per cercare la formula che meglio potesse soddisfare le esigenze che sono alla base di questo disegno di legge. Questa collaborazione ha portato degli ottimi frutti perchè, salvo pochissimi punti di dettaglio, si è veramente arrivati ad un testo che credo venga incontro nel miglior modo possibile alle giuste aspirazioni di coloro che saranno i beneficiari della legge.

Ringrazio quindi ufficialmente i senatori Raffeiner e Braitenberg per il loro spirito di collaborazione.

Per quanto riguarda le osservazioni di carattere politico generale fatte al disegno di legge, penso che noi possiamo anche prescindere da esse perchè questo disegno di legge non può essere considerato come isolato, come un fatto a sè stante. Esso è invece una delle conseguenze legislative degli Accordi di Parigi del 1946, Accordi che probabilmente impedirono che la soluzione di questo problema, invece che essere stabilita sovranamente e con notevoli cautele da parte dello Stato italiano, potesse essere oggetto di qualche clausola del Trattato di pace, e credo che nessuno avrebbe potuto auspicare che si entrasse su una strada di questo genere.

Fu preso l'impegno per la revisione delle opzioni ed a questo impegno debbono seguire norme che regolino anche la vita economica e professionale di coloro che all'opzione hanno rinunciato. Con questo disegno di legge noi ristabiliamo, rispettando assolutamente i principii generali che informano la vita della pubblica Amministrazione, le situazioni singole di coloro che furono i protagonisti della vicenda delle opzioni e che in virtù di leggi e di Accordi successivi sono rientrati in possesso della cittadinanza italiana ovvero, pur non avendola perduta, hanno però potuto abbandonare il particolarissimo stato di optanti.

Per quello che riguarda il problema delle pensioni mi sembra che il dubbio espresso dal senatore Rizzo Domenico sia questo: il beneficiario di pensione, in virtù degli Accordi dell'epoca, aveva conseguito dei diritti e percepito qualcosa dal Governo non italiano; oggi costui verrebbe, riferendosi ad uno stesso periodo, a percepire nuovamente qualche altra cosa o a titolo di trattamento *una tantum* o a titolo di trattamento di quiescenza. Su questo

punto non debbono sussistere dubbi perchè la legge stabilisce che per coloro che emigrarono e quindi furono optanti *pleno jure*, il diritto di cui oggi si parla viene ad aver decorrenza dalla data del riacquisto della cittadinanza italiana. Invece per coloro che non emigrarono e per i quali la cittadinanza italiana può dirsi o considerarsi non perduta si propone un'alternativa. o non c'è stata mai una emigrazione casuale (quel tipo di emigrazione alla quale accennava il senatore Raffener) ed allora è chiaro che questo diritto alla pensione non può avere degli intervalli e deve decorrere dalla data del 1940, o c'è stata una emigrazione occasionale ed allora non verrà riconosciuto il diritto a percepire la pensione per il periodo di residenza occasionale oltre frontiera. È quindi evidente, senatore Rizzo, che la procedura indicata rende impossibile, nel modo più assoluto, il verificarsi dell'inconveniente di cui lei ha lamentato la possibilità.

Per quanto riguarda l'obiezione di carattere generale, secondo la quale questa norma sarebbe in contrasto con la disposizione legislativa del 1948 che stabilì il blocco delle assunzioni nelle pubbliche Amministrazioni, deve ritenersi che, data la natura eccezionalissima del provvedimento in esame, esso non potrà essere invocato come precedente per una revisione legislativa delle norme stabilite nel 1948. Comunque, la legge del 1948 era una legge ordinaria dello Stato che può essere modificata in tutto e in parte da un'altra legge. Ripeto comunque che le disposizioni in esame debbono essere considerate in relazione agli Accordi del 1946, e non viste isolatamente, per rimanere nel clima generale in cui questo insieme di problemi deve essere trattato. Non escludo che taluno potrà beneficiare di queste disposizioni al di là del giusto ma certamente la soluzione proposta rappresenta la migliore possibile ed è una affermazione di legislazione sovrana italiana.

Mi permetto quindi di insistere su questo testo, anche perchè l'approvazione di questa legge avrà un significato internazionale e spero che la Commissione vorrà dare un voto unanime o per lo meno molto largo a favore del disegno di legge.

RIZZO DOMENICO. Desidererei dall'onorevole Sottosegretario qualche chiarimento in

merito all'altra obiezione da me sollevata in ordine all'influenza che queste riassunzioni potrebbero avere sulla carriera dei funzionari che sono stati immessi nella pubblica Amministrazione dopo il 1949.

ANDREOTTI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Questi funzionari troveranno certamente di fronte a sé altri concorrenti. Debbo però dichiarare che vi sono in proposito altri precedenti.

Bisogna inoltre tener conto che le norme che oggi noi dettiamo tendono al ristabilimento di posizioni dalle quali gli interessati furono rimossi in un determinato momento politico. Non può essere considerato colpevole colui che può essere stato costretto all'opzione e non si può negare oggi un provvedimento come quello predisposto dal Governo, il quale in sostanza vuol fare in modo che alcune conseguenze di determinati Accordi siano considerate come cessanti.

Potrebbero essere istituiti dei ruoli speciali, ma io penso che ciò sia sconsigliabile perchè con ciò si verrebbero a formare ancora nuove appendici che finiscono per danneggiare la pubblica Amministrazione. Sono stati ricordati gli ex ruoli degli austro-ungarici, ma tutte le volte che si è trattato poi di una legislazione normale in materia di personale dello Stato abbiamo incontrato difficoltà e si è dovuto ricorrere a disposizioni particolari per questo personale. E ciò a prescindere dagli effetti psicologici e politici di un tale provvedimento.

Comunque si tratta di pochi casi e non sarà certamente una diga quella che verrà ad ostacolare lo sviluppo normale delle carriere. Ritengo infine che non possa parlarsi, da un punto di vista di stretto diritto, di offesa ai diritti quesiti di coloro che sono già nella pubblica Amministrazione.

BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Quando un funzionario viene riassunto in servizio, viene sempre collocato in calce all' graduatoria, cioè all'ultimo posto.

PRESIDENTE. Una disposizione di tal genere sarebbe contraria allo spirito della legge.

ANDREOTTI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Se collocassimo questo personale negli ultimi posti del ruolo non daremmo luogo a quella restaurazione di po-

sizioni che noi vogliamo realizzare e che è alla base del presente disegno di legge.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame degli articoli, con l'intesa che la discussione avverrà sul testo concordato fra il relatore, il Governo ed il senatore Braitenberg:

Art. 1.

Negli articoli che seguono sono indicati con il termine di riopianti coloro che essendo cittadini italiani optarono per la cittadinanza germanica in base alla legge 21 agosto 1939, n. 1241, ed agli accordi italo-tedeschi del 1939 e degli anni seguenti e che abbiano conservato o riacquisitato la cittadinanza italiana ai sensi del decreto legislativo 2 febbraio 1948, n. 23.

Il senatore Raffeiner, relatore, ha proposto il seguente emendamento: sopprimere dopo le parole « in base alla legge del 21 agosto 1939, n. 1241 » le altre « ed agli accordi italo-tedeschi del 1939 e degli anni seguenti ».

BISORI. Mi dichiaro assolutamente contrario a questo emendamento. Ho avuto occasione di occuparmi delle riopzioni nel 1949, come relatore di un disegno di legge d'iniziativa del senatore Raffeiner, ed in occasione di un'interpellanza che svolsi appunto sulle riopzioni.

Bisogna riportarsi a quella che è stata la storia delle opzioni e delle riopzioni. Vi fu innanzi tutto un nucleo di accordi che trovò espressione giuridica esteriore nella legge 21 agosto 1939, n. 1241. Seguirono poi vari accordi tra Mussolini ed Hitler, tra il Governo italiano e il Governo tedesco, accordi che non si tradussero in leggi ma che ebbero materiale esecuzione. Questi accordi estesero, per esempio, la possibilità delle opzioni alle provincie di Belluno e di Udine; estesero altresì queste opzioni agli allogeni venuti in Italia dopo il Trattato di San Germano, ecc. Come ho detto, questi accordi non furono tradotti in leggi formali italiane, ma ebbero esecuzione. Ora, quando nel 1946 De Gasperi e Gruber stipularono un accordo sull'Alto Adige si riferirono alle situazioni di fatto determinate nell'Alto Adige sia dalla legge del 1939 sia dall'esecuzione dei successivi accordi. E la formula adoperata nel-

l'articolo 3, lettera a) dell'accordo di Parigi diceva che l'Italia si impegnava a rivedere il regime delle opzioni di cittadinanza quale risultava dagli accordi intervenuti tra Mussolini ed Hitler.

RAFFEINER, *relatore*. Il testo francese è diverso.

BISORI. Mi sembra che anche il decreto legislativo 2 febbraio 1948, n. 23, sulle riopzioni faccia riferimento allo stato di fatto, cioè alle opzioni avvenute in base alla legge 21 agosto 1939, n. 1241, e agli accordi successivi.

Quindi, sia per rispettare l'accordo di Parigi, sia per tenere conto della situazione effettivamente esistente, sia finalmente per stare in armonia col decreto legislativo 2 febbraio 1948, n. 23, noi dobbiamo occuparci di coloro che optarono per la cittadinanza germanica in base alla legge del 1939, nonché in base agli accordi successivi. Per queste ragioni sono contrario all'emendamento proposto dal senatore Raffeiner.

MINOJA. Non comprendo le ragioni che hanno indotto l'onorevole relatore a presentare questo emendamento, e gli sarei grato se volesse illustrarle alla Commissione.

RAFFEINER, *relatore*. Ho proposto la soppressione delle parole « ed agli accordi italo-tedeschi del 1939 e degli anni successivi », perchè esse potrebbero essere interpretate come una convalida ed implicita ratifica degli accordi stessi. Ora, se si trattasse di convalidare questi accordi, la Commissione non sarebbe competente a deliberare per il disposto dell'articolo 72 della Costituzione che prescrive, per la ratifica di accordi internazionali, l'esame dinanzi all'Assemblea.

BISORI. A quali accordi si riferisce, a quelli Gruber-De Gasperi o a quelli Mussolini-Hitler?

RAFFEINER, *relatore*. Parlo degli accordi italo-tedeschi del 1939 e degli anni successivi.

Inoltre, a parte ogni questione di competenza, è evidente che, prima di decidere alcunchè in merito agli accordi in questione, è necessario che il Parlamento li conosca con esattezza.

Nessuno conosce però tutti questi accordi: sono innumerevoli e ve ne sono verbali e scritti, confidenziali e non confidenziali, pubblicati e non pubblicati. Alcuni di essi contengono norme generali, mentre altri si riferiscono a casi particolari. Più di una volta gli organi esecutivi

incaricati di porre in atto il trasferimento degli optanti sono andati al di là della loro competenza, violando la legge ed i diritti esistenti. Perciò noi non dobbiamo fare intendere che diamo una tacita ratifica a tutti gli accordi indistintamente.

Mi sono adoperato per conoscere questi accordi, ma non sono potuto arrivare in fondo nella mia ricerca. Vi è una pubblicazione confidenziale del Ministero degli affari esteri italiano che contiene una parte di questi accordi e vi è un'altra pubblicazione tedesca che ne contiene pure una parte; ma debbo subito dire che nella pubblicazione italiana vi sono accordi che non si trovano nella pubblicazione tedesca, e viceversa. Sono inoltre venuto a conoscenza di altri accordi esistenti ma che non sono contenuti in nessuna delle due pubblicazioni.

Queste sono le ragioni del mio emendamento. Poichè, tuttavia, tutte le opzioni furono fatte in base alla legge 21 agosto 1939, n. 1241, mi sembra che sia sufficiente che si faccia richiamo soltanto a questa legge, senza menzionare gli accordi.

ZOTTA. Ritengo che la preoccupazione del senatore Raffeiner, secondo la quale la menzione degli accordi italo-tedeschi varrebbe come riconoscimento giuridico della loro efficacia, non abbia fondamento perchè questi accordi avranno piena efficacia solo in quanto siano stati perfezionati secondo il diritto; altrimenti non sono una realtà giuridica.

Desidero inoltre osservare che il collega Bisori ha accennato all'estensione delle disposizioni della legge 21 agosto 1939, n. 1241, ad altre zone d'Italia. Pertanto, se qui dobbiamo tutelare gli interessi di persone che hanno subito una coazione, non vedo perchè dovremmo restringere il provvedimento che stiamo discutendo soltanto ad una categoria, escludendo le altre che si sono trovate a subire una violenza contro la loro volontà.

Quindi, bandita la preoccupazione del senatore Raffeiner, resta l'esigenza di tutelare gli interessi di altre categorie di persone e perciò mi dichiaro contrario all'emendamento.

FANTONI. Debbo richiamare l'attenzione della Commissione su una disposizione del decreto legislativo 2 febbraio 1948, n. 23, e precisamente sull'articolo 24 il quale fa riferi-

mento sia a coloro che optarono per la cittadinanza germanica, in base alla legge del 21 agosto 1939, n. 1241, sia a coloro che optarono in base agli accordi italo-tedeschi del 1939 e degli anni seguenti.

Se noi oggi, in questo disegno di legge, adottassimo un criterio diverso porteremmo soltanto della confusione. Per questa ragione mi dichiaro contrario all'emendamento del senatore Raffeiner e favorevole al testo concordato tra la Presidenza del Consiglio e il senatore Braitenberg.

ANDREOTTI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Debbo invitare la Commissione a respingere l'emendamento in discussione. Comprendo l'obiezione dell'onorevole relatore, dato che — a suo dire — si tratta di richiamarsi ad accordi intervenuti in parte con semplici scambi di *memorandum* riservati i cui testi risulterebbero diversi a seconda delle varie pubblicazioni in cui sono stati riportati.

Ma pregherei la Commissione di limitarsi a considerare quella che è la semplice portata del richiamo fatto a questi accordi nel disegno di legge in esame. Noi crediamo che non sia il caso di porre la questione della validità di questi accordi nella presente occasione, e ciò senza alcun riferimento alle controversie che in altri campi e specialmente in campo patrimoniale siano sorte o possano sorgere e che troveranno la loro risoluzione in sede competente. Noi vogliamo oggi considerare solamente questa questione: esistono o non esistono dei cittadini che, in base agli accordi italo-tedeschi, optarono per la cittadinanza germanica e perdettero per questa ragione il loro impiego e il diritto alla pensione? Se questo è vero, ed è vero (e ricordo qui quanto ha detto il senatore Bisori in merito all'estensione della legge 21 agosto 1939, n. 1241, che riguardava solo l'Alto Adige, alle provincie di Belluno e di Udine) noi dobbiamo considerare la posizione di questi cittadini. Accogliendo la proposta del senatore Raffeiner negheremmo a questi cittadini i benefici concessi dal disegno di legge.

Pertanto, siamo d'accordo sul fatto che a questo riferimento, in questa occasione, è sufficiente dare il valore di ricognizione di uno stato di fatto che si è verificato, senza entrare nell'esame della validità di questi Accordi, che

non è comunque da fare in questa sede. Però, anche per ragioni di umanità, invito il relatore a non insistere nel suo emendamento soppresivo.

PRESIDENTE. Senatore Raffener, insiste nel suo emendamento?

RAFFEINER, *relatore*. Prendo atto della precisazione dell'onorevole Sottosegretario alla quale mi sembra aderisca la maggioranza della Commissione, che cioè le parole: « ed agli accordi italo-tedeschi del 1939 e degli anni seguenti » non importano convalida degli accordi stessi e neppure alcun giudizio sulla loro validità.

Con questa precisazione, non insisto nel mio emendamento.

BISORI. Il senatore Raffener parla di consenso della Commissione: prima che un tale consenso possa ritenersi esistente tengo ad esporre il mio parere.

È chiaro che il richiamo agli accordi successivi alla legge del 1939 non equivale alla loro ratifica: qui noi oggi abbiamo riguardo solamente alla situazione di fatto che si determinò in conseguenza di quegli accordi. Può darsi, però, che anche in altre circostanze dovremo avere egualmente riguardo a quella situazione di fatto. Quindi dev'essere chiaro, secondo me, che col nostro voto noi non intendiamo ratificare gli accordi anzidetti, il che oltre tutto esorbiterebbe dai nostri poteri. Ma dev'essere anche chiaro che nemmeno intendiamo dire che il riferimento a quegli accordi valga, in via eccezionale, unicamente per le ipotesi che oggi esaminiamo: potrebbe darsi, infatti, che anche in altre ipotesi il riferimento alla situazione di fatto fosse giusto e necessario. Tengo quindi a dichiarare che, secondo me, resta impregiudicata ogni possibilità di un tale riferimento.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, metto ai voti l'articolo 1, nel testo concordato, del quale ho già dato lettura. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 2. Poiché vi è un emendamento al secondo comma, do per ora lettura del primo comma;

Art. 2.

I riopianti, già dipendenti civili delle Amministrazioni dello Stato, comprese quelle aventi ordinamento autonomo, che cessarono dal servizio a seguito dell'opzione, possono chiedere di essere riammessi presso l'Amministrazione a cui appartenevano.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Do lettura del secondo comma:

« La disposizione del precedente comma si applica anche a coloro che al momento della cessazione dal servizio, appartenevano al Corpo degli agenti di pubblica sicurezza, a quello degli agenti di custodia degli stabilimenti di prevenzione e di pena o della disciolta milizia forestale ».

Il senatore Minio propone la soppressione di questo comma.

FEDELI. Desidero chiarire la portata di questo emendamento, che è anche in relazione alla nostra posizione generale nei confronti del disegno di legge. Noi conveniamo sul fatto che furono varie e complicate le circostanze che portarono all'opzione una parte dei cittadini Alto-atesini, e conveniamo anche sul fatto che dal regime nazista furono esercitate delle pressioni in tal senso. Ma perchè non voler riconoscere che i cittadini Alto-atesini furono spinti all'opzione anche dal sentimento nazionale? Mi sembra strano che i rappresentanti dell'Alto Adige qui presenti non abbiano detto questo. È un problema che esiste e credo che non faccia disonore ad un popolo il voler manifestare la sua nazionalità. Avrei quindi voluto che i rappresentanti dell'Alto Adige ci avessero detto chiaramente che una delle ragioni fondamentali che portarono alle opzioni è che quei cittadini si sentivano tedeschi.

PRESIDENTE. Senatore Fedeli, le ricordo che la discussione generale è stata chiusa e che si discute adesso solamente l'emendamento del collega Minio riguardante la soppressione del secondo comma dell'articolo 2.

FEDELI. La premessa da me fatta è indispensabile per poter illustrare la portata dell'emendamento. E devo in proposito chiarire

che la nostra non è una posizione antitedesca ma soltanto antifascista e antinazista.

E vengo all'emendamento. Il secondo comma dell'articolo 2 prevede che anche i riopianti che appartenevano al corpo degli agenti di pubblica sicurezza, al corpo degli agenti di custodia degli stabilimenti di prevenzione e di pena e della disciolta milizia forestale possono chiedere di essere riammessi presso l'Amministrazione a cui appartenevano. Ora, se sono disposto a comprendere il sentimento nazionale dei tedeschi, non posso però comprendere come coloro i quali facevano parte di forze armate dello Stato italiano, e soprattutto della polizia, abbiano potuto ad un certo momento optare per la nazionalità tedesca. Questo è un tradimento e non vedo come oggi, sia pure applicando la legge secondo una logica formale e matematica e con criteri di pacificazione, si possano riammettere questi individui nelle rispettive Amministrazioni. Concediamo che si riammettano in servizio i dipendenti civili delle Amministrazioni dello Stato; ma nel secondo comma dell'articolo 2 il problema politico e sociale si complica con il problema nazionale ed io non posso ammettere la riammissione in servizio di personali che, appartenendo a categorie che formano i pilastri fondamentali della difesa della Nazione, abbandonarono volontariamente il loro posto. Sarei anzi del parere che, per tutti indistintamente i dipendenti dello Stato che a suo tempo optarono per la cittadinanza tedesca, si indagasse sulla loro attività nel periodo in cui sono stati in Germania in modo che, ove costoro avessero svolta attività fascista e antitaliana, fossero esclusi dai benefici previsti dalla presente legge.

ZOTTA. Non sono d'accordo con il senatore Fedeli. Il comma in esame dovrebbe semmai essere soppresso perchè, dato che nel primo comma si parla in generale di dipendenti delle Amministrazioni dello Stato, non c'è bisogno di far riferimento nel successivo comma ad alcune categorie particolari. Si confondono le idee in materia di sistematica legislativa e domani un teorico potrebbe dire che le categorie menzionate nel secondo comma dell'articolo 2 non fanno parte del personale civile dello Stato, per il fatto che in una legge si è voluta fare questa distinzione.

Per quanto riguarda la sostanza della questione, desidero fare un rilievo, questa volta non tecnico, ma nazionalista, di quel sano nazionalismo che ciascuno di noi avverte in sé. Desidero, cioè, dire al collega Fedeli che non sono solo gli agenti di pubblica sicurezza, gli agenti di custodia degli stabilimenti di prevenzione o di pena o quelli della milizia forestale i pilastri fondamentali dello Stato. Si tratta di buona gente che lavora per vivere e che compie anche scrupolosamente il proprio dovere. non si parli quindi di tradimento nei loro confronti, perchè a questo non mi sento assolutamente di consentire.

Potrei pertanto aderire alla proposta di soppressione solo per evitare inutili distinzioni che potrebbero offendere altre categorie; ma non accetto la motivazione del senatore Fedeli.

BISORI. Penso che il collega Fedeli abbia equivocato tra diversità di Nazione e diversità di lingua. Mi parrebbe di fare offesa ai colleghi Alto-atesini che siedono oggi in questa Commissione se pensassi che coloro che, come loro, parlano la lingua tedesca nella provincia di Bolzano, si considerano di nazionalità non italiana. Li riteniamo italiani, e di perfetta lealtà italiana, ma di lingua tedesca. Se nel 1939 o successivamente molti Alto-atesini optarono per la cittadinanza tedesca io voglio credere che ciò, in molti casi, avvenisse, come già ha detto il collega Raffener, in seguito a pressioni; ma credo che per la maggior parte dei casi non si debba dubitare della lealtà di queste persone di nazionalità italiana, anche se di lingua tedesca. Perciò sono contrario alla soppressione del secondo comma dell'articolo 2.

Se invece io pensassi che queste persone non si considerano italiane non solo non le riammetterei nella polizia, ma neanche le riammetterei nella magistratura o negli altri uffici dello Stato.

Non capisco, infatti, perchè, per esempio, i secondini delle carceri di Bolzano o di Merano non dovrebbero essere riassunti mentre vengono riassunti gli impiegati di concetto che appartenevano ad altre Amministrazioni.

Osservo anche che, quantitativamente, sono in questione pochissime persone: specialmente per gli agenti di pubblica sicurezza credo si tratti di poche unità.

Il collega Zotta ha osservato che il secondo comma dell'articolo 2 è inutile e che potrebbe anzi essere pericoloso perchè potrebbe portare all'esclusione di altre categorie sul principio *inclusis unius est exclusio alterius*. Certo è però che, almeno per quel che riguarda la milizia forestale, è indubbiamente necessaria una disposizione speciale, perchè in effetti gli appartenenti alla disciolta milizia forestale non erano dipendenti civili dalle Amministrazioni dello Stato, ma erano considerati come appartenenti ad un corpo militare. Per quanto riguarda gli agenti di pubblica sicurezza e gli agenti di custodia degli stabilimenti di prevenzione e di pena, non saprei dire, sul momento, se potrebbe esser soppresso il riferimento contenuto nel secondo comma dell'articolo 2: bisognerebbe approfondire. Però, se per queste tre categorie si ritenesse poter addivenire alla soppressione delle parole che le riguardano, bisognerebbe addivenirvi unicamente per le ragioni addotte dal collega Zotta e non certo per quelle addotte dal collega Fedeli.

RIZZO DOMENICO. Non intendo entrare nel merito della proposta del senatore Minio, sulla quale ciascuno deciderà secondo i propri orientamenti; penso però che, una volta fissato il criterio negativo rispetto all'emendamento, il comma in esame non debba essere soppresso, dato che noi siamo vincolati alla votazione del primo comma che riguarda solo i dipendenti civili delle Amministrazioni dello Stato. Ora è vero che gli agenti di pubblica sicurezza, gli agenti di custodia e quelli appartenenti alla disciolta milizia forestale sono tre corpi che appartengono ad Amministrazioni centrali di carattere civile, ma è anche vero che, in base a disposizioni di legge, sono considerati come forze armate, tanto è vero che proprio recentemente abbiamo votato l'equiparazione degli agenti di custodia, ai fini economici, al trattamento fatto alle Forze armate. Quindi se il secondo comma fosse soppresso, l'interpretazione del primo comma diventerebbe difficile.

FANTONI. Comprendo le ragioni del collega Fedeli che ritiene che gli appartenenti a questi corpi siano venuti meno ad un dovere verso il Governo che servivano e che quindi non dovrebbero godere di nessun trattamento di favore. Però penso che la disposizione di legge che regola il riacquisto della cittadinanza ita-

liana da parte degli optanti dia già sufficienti garanzie. Essa prevede infatti che i riopianti debbono essere sottoposti ad un giudizio e dovranno provare di non avere colpe gravi. Dopo di che il Governo si riserva di decidere.

RAFFEINER, *relatore*. Il comportamento degli optanti nel periodo della loro residenza in Germania viene valutato in sede di revisione delle opzioni. Questo è un problema che esula dai fini della presente legge.

A mio giudizio non si può sopprimere il secondo comma che si occupa di personale dipendente da corpi che hanno carattere militare. Questo comma vuole anche stabilire delle limitazioni in quanto enumera le categorie di dipendenti militari che possono essere riammesse in servizio.

Pertanto prego il senatore Minio di non insistere nell'emendamento soppressivo ed invito la Commissione ad approvare anche il secondo comma dell'articolo 2.

ANDREOTTI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Qui si tratta di Corpi armati dello Stato, secondo una dizione molto chiara e con significato giuridico preciso. Perchè si è inserito questo secondo comma? Perchè nell'escludere da questo diritto di riassunzione il personale militare era sembrato che non fosse necessariamente giusto comprendere nell'esclusione anche gli appartenenti alla pubblica sicurezza, agli agenti di custodia e alla polizia forestale. Comprendo l'obiezione del senatore Fedeli perchè se è vero che dando la possibilità ad un alto magistrato di rientrare al suo posto, ciò avrà certamente un'influenza sociale più forte della riammissione del secondino delle prigioni di Brunico o di Bressanone, però è anche vero che la funzione particolare degli agenti di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, non tanto della polizia forestale che ha un significato più civile che non militare, che le funzioni che esercitano questi agenti possono ad un certo momento obbligare ad una maggiore cautela che non debba usarsi per i magistrati o i procuratori delle imposte o per un impiegato del Provveditorato agli studi.

Vorrei però tranquillizzare il senatore Fedeli perchè esistono due ordini di cautele: il primo è già nel decreto delle opzioni perchè sono escluse le persone che si trovino in una particolare

condizione, abbiano, cioè, per esempio, appartenuto alle SS o alla Ghestapo ecc.

Ma lo stesso disegno di legge che stiamo discutendo, al comma ultimo, stabilisce che la riammissione è subordinata al possesso di necessari requisiti fisici e morali.

È chiaro che chi si fosse reso colpevole di una oggettivazione di sentimenti antiitaliani nel senso che tutti intendiamo non mi pare che possa dirsi essere in possesso dei requisiti morali per poter essere riammesso nell'Amministrazione dello Stato.

Per mio conto, con la cautela d'ordine generale che abbiamo per l'opzione e con questo ordine particolare che avrà rilevanza non assolutamente unitaria ma rapportata anche al genere specifico di lavoro e al settore dell'Amministrazione dello Stato per il quale si deve decidere sulla riammissione o meno, ritengo che quelle preoccupazioni, quando siano giuste preoccupazioni di natura politica sulle caratteristiche dei soggetti che debbono beneficiare di queste disposizioni, trovino già un accoglimento notevole nella legislazione vigente e in quella che andiamo a fare.

Vorrei infine osservare che non possiamo parlare, per questi appartenenti a Corpi armati dello Stato, di una mancanza al giuramento perchè abbandonarono il loro servizio, in quanto l'abbandonarono in base ad una legge; quindi non si trattava di un'omissione nella prestazione dei propri doveri; e vorrei osservare inoltre che non pare esatto che si possa fare riferimento a quel concetto.

Sarei del parere di lasciare il secondo comma così com'è con l'interpretazione che ho dato e che, per quel che vale, potrà servire, essendo anche l'interpretazione di parecchi oratori che hanno parlato, come norma per l'interpretazione dell'articolo.

MINIO. Tenuto conto anche del fatto che si è votato il primo comma, ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti il secondo comma dell'articolo 2. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Passiamo ora all'esame degli ultimi tre comma dell'articolo 2:

« La domanda deve essere presentata a pena di decadenza entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge per coloro che hanno conservato la cittadinanza italiana o che alla data suddetta hanno già riacquisito la stessa, e per gli altri entro 180 giorni dalla data di riacquisto della cittadinanza.

« La riammissione è subordinata al possesso dei requisiti fisici e morali necessari ai sensi delle leggi e dei regolamenti vigenti per la permanenza in servizio.

« Essa non può essere disposta per coloro che alla data della presentazione della domanda abbiano raggiunto il 65° anno di età ovvero i limiti di età tassativamente stabiliti dagli ordinamenti vigenti per il collocamento a riposo delle categorie di personale a cui appartenevano ».

Nessuno chiedendo di parlare, li metto in votazione. Chi li approva e pregato di alzarsi.

(Sono approvati).

Metto ai voti l'intero articolo 2. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 3.

Gli impiegati di ruolo riammessi nell'impiego sono iscritti nel grado cui appartenevano, con l'anzianità posseduta al momento della cessazione dal servizio.

In mancanza di posti vacanti nel ruolo, la riammissione in servizio è disposta in soprannumero, salvo riassorbimento con le prime vacanze.

BISORI. S'intende che l'assorbimento avverrà per scrutinio in concorrenza con tutti gli altri scrutinabili.

ANDREOTTI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. È un principio generale.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 3. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 4.

Per i salariati di ruolo la riassunzione avviene con la qualifica rivestita e con la classe di paga spettante alla data della cessazione del precedente rapporto di lavoro.

In mancanza di posti vacanti nel ruolo, la riammissione in servizio è disposta in soprannumero, salvo riassorbimento con le prime vacanze.

RICCIO. Abbiamo all'ordine del giorno una legge sui salariati che incide su questa. Evidentemente quella potrà modificare questa.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 4. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 5.

Per gli impiegati o salariati non di ruolo, il servizio prestato prima del licenziamento conseguente all'opzione si cumula, ad ogni effetto, con il servizio che sarà prestato dopo la riassunzione. Il servizio complessivo, così computato, è considerato come prestato senza soluzione di continuità.

L'indennità di licenziamento già corrisposta sarà detratta dall'importo del trattamento di licenziamento o di quiescenza, eventualmente spettante al termine del rapporto di impiego o di lavoro.

In mancanza di posti disponibili nei contingenti fissate per le singole Amministrazioni, la riassunzione è effettuata in eccedenza ai contingenti stessi, salvo riassorbimento con le prime vacanze.

(È approvato).

Art. 6.

Le disposizioni degli articoli precedenti sono estese, in quanto applicabili, ai ripoptanti già dipendenti da enti parastatali che cessarono dal servizio a seguito della opzione.

È in facoltà degli Enti locali di estendere, mediante provvedimenti dei rispettivi organi competenti le disposizioni degli articoli precedenti, in quanto applicabili, ai ripoptanti già da essi dipendenti.

(È approvato).

Art. 7.

I ripoptanti, già titolari al 31 dicembre 1939 di pensioni ordinarie civili o militari a carico delle Amministrazioni dello Stato, comprese quelle aventi ordinamento autonomo, che non trasferirono la loro residenza all'estero, conservano il godimento e il diritto a pensione senza interruzione dalla data anzidetta.

(È approvato).

Art. 8.

I ripoptanti, già titolari al 31 dicembre 1939 di pensioni di cui al precedente articolo, che, prima dell'opzione o dopo, si stabilirono all'estero, sono riammessi al godimento del diritto a pensione, con effetto dalla data del decreto ministeriale di concessione del riacquisto della cittadinanza italiana.

Qualora tuttavia il trasferimento all'estero fosse avvenuto nelle condizioni e per le cause di cui al primo comma dell'articolo 15 della legge 2 febbraio 1948, n. 23, la riammissione al godimento del diritto a pensione ha luogo con decorrenza dal 1° gennaio 1940 ma con esclusione del periodo di permanenza all'estero anteriore alla data di riacquisto della cittadinanza italiana.

BISORI. Invece che « si stabilirono all'estero » direi « trasferirono la loro residenza all'estero ». Questo sia per precisione giuridica di linguaggio, sia per evitare una contraddizione fra l'articolo 7 e l'articolo 8. Il termine « si stabilirono » non è tecnico.

PRESIDENTE. Poichè nè il relatore, nè il rappresentante del Governo hanno nulla da osservare, metto ai voti l'emendamento del senatore Bisori. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 8 con l'emendamento del senatore Bisori. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 9.

I ripoptanti già in servizio attivo al 31 dicembre 1939 presso le Amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo,

che non chiedano e non ottengano la riammissione in servizio ai sensi della presente legge, sono ammessi, su domanda, al godimento del trattamento di pensione spettante al momento della cessazione del servizio.

La pensione da corrispondersi ai sensi del precedente comma decorre per i ripoptanti di cui agli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 2 febbraio 1948, n. 23, dalla data della dichiarazione di revoca dell'opzione per la cittadinanza germanica, e per i ripoptanti di cui all'articolo 11 del citato decreto n. 23, dalla data del decreto del Ministro per l'interno che concede il riacquisto della cittadinanza italiana.

Vi è all'inizio di questo articolo un emendamento del senatore Raffener che tende a sostituire alle parole « I ripoptanti già in servizio attivo al 31 dicembre 1939 » le altre « I ripoptanti che a seguito dell'opzione cessarono dal servizio ».

RAFFEINER, *relatore*. Vi sono degli optanti che a seguito dell'opzione hanno cessato dal servizio prima del 31 dicembre 1939. Per esempio i magistrati sono stati esonerati dalle loro funzioni il giorno stesso in cui hanno optato per la cittadinanza germanica. Ho davanti a me il caso di un portalettore che mi scrive di essere stato esonerato il 19 dicembre 1939 dal servizio. Queste persone non erano più in servizio attivo al 31 dicembre 1939! È stato osservato, come mi ha riferito il senatore Braitenberg nella riunione presso la Presidenza del Consiglio, che la mia preoccupazione non sarebbe fondata perchè esiste un accordo italo-germanico del 22 dicembre 1939, ratificato con legge 14 giugno 1940, n. 1024. L'articolo 4 di questo accordo dice: « gli allogeni dipendenti statali attualmente in servizio in Italia e optanti per la cittadinanza germanica sono considerati cessati dal servizio dal 1° gennaio 1940 per soppressione del posto ». Ma qui si parla degli optanti « attualmente » in servizio il che vuol dire al momento in cui è stato sottoscritto l'Accordo, cioè il 22 dicembre 1939; e non si comprendono coloro che sono usciti dal servizio in una data anteriore.

Si è fatto richiamo a un altro accordo del 17 novembre 1939 nel quale è detto che i funzionari dello Stato e degli enti pubblici in genere non possono rimanere in servizio oltre il

31 dicembre 1939; ciò però non esclude che potevano uscire anche prima. Vorrei che non restassero esclusi quelli che sono stati esonerati, per esempio, il 15 dicembre.

Perciò la dizione: « erano in servizio attivo al 31 dicembre 1939 » non mi tranquillizza e ho chiesto che si usi la frase: « che a seguito dell'opzione cessarono dal servizio » tanto più che la frase è usata anche nell'articolo 2.

BISORI. Aderisco al concetto; ma non mi sembra felice la formula. Aderirei al testo concordato con una lievissima modifica dicendo, invece che « al 31 dicembre », « al momento dell'opzione ».

PRESIDENTE. Poichè il rappresentante del Governo e il relatore non si oppongono, metto ai voti l'emendamento del senatore Bisori.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Metto ai voti l'intero articolo, come risulta in seguito all'approvazione dell'emendamento Bisori. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 10.

Ai congiunti di coloro che, già titolari al 31 dicembre 1939 di pensioni ordinarie civili o militari a carico delle Amministrazioni dello Stato, comprese quelle aventi ordinamento autonomo, avevano optato per la cittadinanza germanica e successivamente sono deceduti senza aver revocato l'opzione, prima della scadenza dei termini di cui agli articoli 3 e 11 del decreto legislativo 2 febbraio 1948, n. 23, oppure, dopo aver revocato l'opzione, prima che il relativo procedimento sia stato definito, la reversibilità della pensione, quando ricorrano le condizioni previste dalle vigenti disposizioni, compete:

per gli aventi diritto che non optarono per la cittadinanza germanica, dal giorno successivo alla morte del dante causa;

per gli aventi diritto ripoptanti di cui agli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 2 febbraio 1948, n. 23, dalla data della dichiarazione di revoca della opzione per la cittadinanza germanica;

per gli aventi diritto che hanno riacquisito la cittadinanza italiana, dalla data del de-

creto del Ministro dell'interno che concede il riacquisto della cittadinanza italiana.

(È approvato).

Art. 11.

Ai congiunti di coloro che erano in servizio attivo al 31 dicembre 1939 presso le Amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, e che, dopo aver optato per la cittadinanza germanica, sono deceduti senza aver revocato l'opzione, prima della scadenza dei termini di cui agli articoli 3 e 11 del decreto legislativo 2 febbraio 1948, n. 23, oppure, dopo aver revocato l'opzione, prima che il relativo procedimento sia stato definito, compete la riversibilità della pensione diretta spettante al dante causa al momento della cessazione dal servizio, quando ricorrano le condizioni previste dalle vigenti disposizioni.

La decorrenza della pensione da corrispondersi ai sensi del precedente comma viene determinata in conformità di quanto stabilito nell'articolo 9 per le diverse categorie in esso considerate.

(È approvato).

Art. 12.

Le disposizioni contenute negli articoli 7, 8 e 10 sono applicabili anche alle pensioni e assegni di guerra per eventi verificatisi nella prima guerra mondiale e nelle guerre successive combattute in Italia fino al 31 dicembre 1939.

Le disposizioni stesse e quelle degli articoli 8-bis e 9-bis sono altresì applicabili alle pensioni a carico degli Istituti di previdenza amministrati dalla Direzione generale omonima del Ministero del tesoro.

Esse sono estese, in quanto applicabili alle pensioni a carico degli enti pubblici o di altri enti o istituti diversi da quelli indicati nel comma precedente, sempre che l'ente o l'istituto cui la pensione faceva carico non sia stato liberato da ogni obbligo mediante il trasferimento del valore capitale della pensione, operato in base agli accordi italo-tedeschi del 1939 e degli anni successivi.

Su quest'ultimo comma è stato presentato un emendamento dal relatore tendente ad aggiungere prima della parola « liberato » l'altra « validamente ».

RAFFEINER, *relatore*. Questa parola può sembrare superflua dato che non si può concepire liberazione da un obbligo se non è valida, ma l'emendamento ha la sua importanza in quanto mette in dubbio la validità della liberazione. Ci sono delle controversie sulla validità di un concreto accordo. Il 26 marzo 1941 si è arrivati a un accordo fra il Prefetto di Bolzano e il Console generale germanico di Milano col quale si stabiliva che l'Azienda elettrica consorziale delle città di Bolzano e Merano doveva versare al Governo germanico il valore capitale delle pensioni che doveva ai dipendenti optanti e che tale versamento l'avrebbe deliberata da ogni obbligo di pensione verso questi dipendenti. Fu stabilita la somma, che è stata poi versata su un conto germanico, ed i dipendenti da allora in poi hanno ricevuto la pensione non più dalla Azienda ma da un ufficio germanico di Bolzano fino al 1945, epoca in cui è cessato il pagamento della pensione. Allora i dipendenti si sono messi in allarme, ma finora non sono stati integrati nel godimento delle loro pensioni. Queste persone dicono che quell'accordo del 26 marzo 1941 non era valido perchè il Prefetto di Bolzano e il Console germanico di Milano non avevano alcuna delega per annullare i loro diritti di pensione ossia per liberare il loro datore di lavoro dall'obbligo al pagamento della pensione.

Sostengono inoltre che quell'accordo era in contrasto sia col trattamento di quiescenza previsto dall'accordo italo-tedesco del 22 dicembre 1939, ratificato con legge n. 1024 del giugno 1940, sia con un altro accordo fatto il 26 febbraio 1941, nel quale espressamente è stabilito che gli optanti conservano la facoltà di disporre dei loro diritti alla pensione, all'eventuale pagamento del fondo di pensione, alla indennità di buonuscita ecc.

Con quest'altro accordo del 26 febbraio 1941 era stata istituita a Bolzano una società commerciale a responsabilità limitata, alla quale è stata conferita la facoltà di liquidare i beni degli optanti senza aver bisogno di un mandato

nel caso singolo. Dunque questa società commerciale poteva vendere anche all'insaputa dei proprietari i loro beni, cosa che ha dato luogo a non poche controversie; ma in questo accordo del 26 febbraio è stata fatta persino un'eccezione, per la quale, come ho già detto, agli optanti restava salva la facoltà di disporre dei loro diritti alla pensione, all'eventuale pagamento del fondo pensione ecc. Il prefetto di Bolzano ed il Console germanico di Milano non potevano dunque validamente esonerare la Azienda elettrica Bolzano-Merano dall'obbligo di pensione verso i propri dipendenti.

Esiste ora quindi questa controversia, e molte persone mi hanno mandato memoriali e lettere perchè sono allarmatissime per il secondo comma dell'articolo 10 dove è detto che quegli istituti ed enti non hanno più l'obbligo al pagamento delle pensioni qualora ne siano stati liberati mediante trasferimento del valore capitale della pensione, operato in base agli accordi italo-tedeschi del 1939 e degli anni successivi. Io comprendo questa loro grave preoccupazione ed è perciò che ho chiesto di inserire la parola « validamente ».

Vorrei ottenere così che essi conservassero la facoltà di poter sostenere ulteriormente la questione della validità di quell'accordo, e che questo loro diritto rimanesse impregiudicato.

BISORI. Non sono affatto persuaso dalle dichiarazioni del collega Raffeiner. Il fatto che questo emendamento sia presentato dal senatore Raffeiner e non figuri tra quelli concordati con la Presidenza del Consiglio — che mi pare sia stata molto larga nell'accogliere gli emendamenti del senatore Braitenberg — mi fa supporre che l'onorevole Sottosegretario qui presente si dichiarerà contrario a nome del Governo.

La contrarietà che avevo inizialmente, per impressione, rispetto all'emendamento che ora discutiamo si è ora accresciuta dopo che ho sentito le spiegazioni del senatore Raffeiner. Espongo le considerazioni per cui voterò contro l'emendamento.

Prima di tutto il legislatore non deve occuparsi di una determinata controversia: deve prescindere dai casi singoli e provvedere in linea generale.

In secondo luogo, e in linea di merito, ritengo che se approvassimo l'aggiunta dell'avver-

bio « validamente » daremmo un colpo di piccone a tutto l'edificio concernente le riopzioni: infatti quell'avverbio rischierebbe di venire utilizzato non soltanto dall'Azienda elettrica di Bolzano, ma anche da un'altra società che liquidava i beni degli optanti, non so se con mandato valido. Come prima ho accennato, con questa legge noi ci riportiamo — e non possiamo non riportarci — ad una situazione di fatto: e questa impostazione della legge verrebbe, almeno in parte, a slittare se noi inserissimo in questo articolo l'avverbio « validamente ».

In terzo luogo — scendendo al caso particolare dell'Azienda elettrica, del quale il senatore Raffeiner ci ha parlato — osservo che per quell'Azienda ci fu proprio, rispetto ai dipendenti pensionati, quel versamento *una tantum* di cui parlava dianzi non so se il senatore Minio o l'onorevole Andreotti. Dopo quel versamento, i dipendenti in quiescenza riscossero la pensione dall'Istituto germanico che aveva ricevuto il versamento *una tantum*. Ora io non so se originariamente l'accordo fra l'Azienda e l'Istituto fosse valido o no e se fosse efficace o no rispetto ai dipendenti pensionati, ma potrebbe darsi che vi fosse poi stata ratifica o comunque accettazione dei pensionati per il successivo loro comportamento. Ora noi, se usassimo l'avverbio « validamente », limiteremmo l'invocabilità di quell'accordo all'ipotesi che esso originariamente fosse valido, escludendo l'ipotesi che esso venisse successivamente convalidato. Così stando le cose, quell'avverbio non dice nulla; oppure dice troppo, perchè intende escludere alcuni degli istituti, come la ratifica e l'accettazione della novazione, che sono ammessi dal nostro diritto. In ambo i casi quell'avverbio mi sembra da escludere.

ANDREOTTI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. I senatori sanno che, in via di fatto, anche noi ci stiamo adoperando presso l'Azienda elettrica perchè sia sanata questa questione senza dover ricorrere a delle misure di carattere definitivo. Non posso però accettare e riconoscere la necessità di includere l'avverbio « validamente », in quanto, a mio avviso, non spetta a noi stabilire se quegli accordi siano o non siano validi, se abbiano o meno liberato da quei determinati oneri. Chi si sente di poter iniziare una azione di contestazione di

questo genere la inizi presso il magistrato nella debita sede. Da parte nostra noi diciamo che, quando parliamo di una liberazione di una legge, indichiamo una liberazione che per noi è implicitamente valida, altrimenti non avrebbe alcun significato.

Pregherei pertanto la Commissione di non voler inserire, secondo la proposta del senatore Raffener, una parola che o è superflua oppure può andare al di là di quello che è il significato della misura particolare.

RAFFEINER, relatore. Dichiaro di mantenere il mio emendamento, per il quale mi rimetto alla Commissione. Vorrei fare però una osservazione al collega Bisori.

Sono d'accordo con lui che il legislatore non deve risolvere situazioni singole, ma ritengo che, nonostante la formula generica di questo secondo comma, si vuole risolvere proprio una situazione concreta in un modo che pregiudica, o che almeno potrebbe pregiudicare, il diritto degli interessati. Inoltre, la mancanza di una protesta da parte di queste persone che andavano a riscuotere altrove il denaro, non significa affatto approvazione, perchè il solo tacere non vuol dire approvare. Mettiamoci un momento nei panni di questi pensionati, che si recano alla cassa dove sono abituati a riscuotere la loro rata di pensione e che si sentono rispondere che d'ora in avanti non devono più recarsi là, bensì in un'altra cassa; ed essi vanno all'altra cassa senza pensare a lungo per quale ragione ora debbono incassare la pensione altrove. I pensionati si allarmano solo nel momento in cui più nessun ufficio paga loro la pensione. Dunque il fatto che essi non abbiano protestato immediatamente quando è stato loro detto che da quel momento dovevano incassare la pensione in un'altro posto, non significa affatto approvazione.

Comprendo bene: l'Azienda elettrica dice che, se i suoi dipendenti dovessero vincere la causa contro di lei, farebbe processo all'Amministrazione dello Stato che illegalmente le ha dato l'ordine di versare il denaro al Governo germanico. Ho la sensazione che con questa legge l'Amministrazione dello Stato vuole coprire se stessa. Comunque, in considerazione di tutte le lettere e di tutti i memoriali che mi sono pervenuti, debbo insistere nella mia proposta di emendamento.

PRESIDENTE. Come la Commissione ha udito, l'onorevole Raffener propone un emendamento consistente nell'inserire prima della parola « liberato » l'altra « validamente ». Questo emendamento non è accettato dal Governo per le ragioni che ha illustrato l'onorevole Andreotti.

Chi approva questo emendamento è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

Metto allora ai voti l'intero articolo 12, di cui ho già dato lettura. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 13.

Le pensioni che vengono riconosciute ai sensi della presente legge sono aggiornate secondo le disposizioni legislative vigenti in materia.

Restano valide le dichiarazioni rilasciate dai pensionati già appartenenti alle ferrovie ex Sudbahn a norma dell'Accordo di Roma italo-germanico del 3 aprile 1941 relativo al pagamento delle pensioni provenienti dalle ex Sudbahn a favore dei beneficiari allogeni optanti per la cittadinanza germanica.

Nei casi in cui non si renda possibile l'immediata regolazione delle partite di pensione, è consentita l'apertura di partite provvisorie, secondo le modalità previste dal decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 769.

(È approvato).

Art. 14.

Ai riopianti che rientrano nella categoria dei sinistrati di guerra, dei civili minorati di guerra e di congiunti di civili caduti o dispersi in dipendenza di eventi bellici e che versino in stato di bisogno, sono applicabili le disposizioni di cui al decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 425 e 28 settembre 1945, n. 646, nonchè le successive disposizioni riguardanti l'assistenza post-bellica. I riopianti dovranno dimostrare l'appartenenza alle suddette categorie, mediante documento rilasciato dalla competente autorità del luogo nel quale si è verificato l'evento bellico causa del sinistro.

In caso di impossibilità di produrre tale do-

manda, è ammessa la presentazione di altra documentazione che venga riconosciuta idonea dalla competente Amministrazione.

(È approvato).

Art. 15.

Alla copertura dell'onere derivante dalla presente legge viene destinata una parte delle maggiori entrate di cui al primo provvedimento legislativo di variazioni al bilancio dell'esercizio 1950-51.

(È approvato).

RAFFEINER, *relatore*. Dobbiamo ora modificare il titolo del disegno di legge, in quanto non più rispondente al testo di legge da noi approvato.

BISORI. Direi genericamente: « Norme in favore degli Alto atesini che riacquistano la cittadinanza italiana ».

RICCIO. Direi piuttosto: « Norme in favore degli alto-atesini riopianti per la cittadinanza italiana ».

ANDREOTTI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Sono favorevole a questa proposta del senatore Riccio, perchè è chiaro che noi vogliamo riferirci sia a coloro che, pur optando, perdettero la cittadinanza, sia a coloro che optando la mantennero. Resta sempre fermo però il principio degli optanti.

BISORI. Aderisco anch'io alla proposta del senatore Riccio.

PRESIDENTE. Se nessun altro domanda di parlare, metto allora ai voti la proposta del senatore Riccio consistente nel mutare il titolo del disegno di legge con il seguente: « Norme in favore degli alto-atesini riopianti per la cittadinanza italiana ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Metto ora ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

La riunione termina alle ore 12,50.